



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Nizza, 9



Co.Ge.S.I.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

Allegato al Modello Organizzativo 231/2001

Rev.	Motivo revisione	Approvato
00	Prima emissione	Consiglio di amministrazione
		Data: 29/03/2022



SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024

1. Introduzione

La società “**Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.**” è una società di diritto privato totalmente partecipata da Enti pubblici. Cura istituzionalmente un’attività strumentale consistente nella captazione e distribuzione di acqua potabile definibile a tutti gli effetti di pubblico interesse, rientrando la Società nel novero degli enti di cui all’articolo 2 bis, comma 3°, del D.lgs. 33/2013.

Fin dall’entrata in vigore del Decreto legislativo n.231 del 2001, la Società ha scelto di dotarsi di un completo ed esauriente modello di organizzazione e gestione (MOG), che si compone di una parte speciale e otto protocolli. La Società ha scelto di adottare, altresì, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, finalizzato a prevenire gli episodi di corruzione nella società.

Il PTPC, come suggerito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017 recante “nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, è un documento che conferisce un approccio globale alle strategie che la società applica in termini di prevenzione alla corruzione, trasparenza e integrità, in sinergia con il Modello di Organizzazione ex D. lgs .n. 231/2001.

A partire dall’anno 2016 ALAC realizza una propria attività di monitoraggio delle aree a maggior rischio corruttivo indicate dall’ANAC e di alcune aree di rischio specifico legate alle attività proprie della società, al fine di aggiornare la valutazione dei rischi presenti in tali aree e la congruità delle misure di prevenzione esistenti. Parte di questo monitoraggio è stato effettuato mediante lo scambio di flussi periodici di informazioni tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed il Direttore della Società, con il supporto dei dipendenti preposti alle aree considerate maggiormente a rischio, quali l’area amministrativa, l’area del personale, l’area afferente alla gestione del servizio erogato, nonché l’area di gestione dei servizi informativi e tecnologici.

La suddetta attività di verifica si svolge in sinergia con i compiti esercitati da parte dell’Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. lgs.231/2001, in materia di controllo della corretta applicazione dei parametri fissati dal Modello Organizzativo.

L’incrocio degli adempimenti inerenti all’attività del RPCT e dell’ODV, ed il costante scambio delle risultanze, anziché sovrapporsi, creano una griglia stretta, al cui vaglio soggiacciono tutte le aree “a rischio”. Una forma di controllo che - in una società di ridotte dimensioni strutturali – non richiede né modifiche, né implementazioni.

La costanza di analisi e verifica ha evidenziato come i presidi adottati siano adeguati a svolgere il loro compito preventivo nelle rispettive aree di competenza.

L’entrata in vigore del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” non ha comportato particolari innovazioni in materia di anticorruzione e trasparenza, stante l’impostazione marcatamente “pubblicistica”, già adottata fin dall’origine.

Da queste premesse ne discende che il piano del triennio 2022-2024 si colloca sulla linea, ampiamente validata, dei piani precedenti.



2. Quadro normativo di riferimento

L'impianto del quadro normativo, per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, segue una logica di continuità attraverso i seguenti fondamentali atti normativi o d'indirizzo, che si configura in termini di aggiornamento progressivo come segue:

- Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per la disposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Delibera n. 50 del 4/07/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del PTPC anno 2014 – 2016";
- Deliberazione n. 72 del 11/09/2013, "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione";
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190";
- Determinazione ANAC n. 8/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Legge 27 maggio 2015 n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Delibera ANAC n. 241/08.03.2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art.14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016."
- Delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Delibera ANAC n. 1074 in data 21 novembre 2018 in occasione dell'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2022/23, approvato in via propositiva da parte del Consiglio di ANAC il 26 gennaio 2022;
- "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvato dal Consiglio di ANAC il 2 febbraio 2022.



3. Oggetto, finalità e destinatari

Il Piano, con riferimento alle interpretazioni e indicazioni dell'ANAC, ha come oggetto l'individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo di prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi nelle aree interessate da potenziali rischi e promuovere il corretto funzionamento della società, favorendo comportamenti individuali responsabili.

L'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 prevede che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione, e che il documento deve essere approvato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Piano è, pertanto, un documento di programma che ALAC ha adottato allo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, intesa come deviazione dall'interesse generale a seguito del perseguimento di interessi personali, che si riscontra in tutte le situazioni in cui si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi personali, indipendentemente dalla rilevanza penale.

Il Piano contiene, quindi, sia le misure obbligatorie per legge sia le misure specifiche in funzione della tipicità del contesto societario, come indicato nell'art. 1, comma 9, della L. 190/2012:

- individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- elaborazione di procedure finalizzate a presidiare da fenomeni corruttivi le aree maggiormente a rischio;
- previsione di meccanismi di formazione, attuazione e monitoraggio delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- individuazione del personale che opera nei settori a rischio per inserirlo in corsi di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione;
- obbligo di informazione da parte del personale dipendente nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01;
- definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- definizione della procedura di segnalazione e della relativa tutela del segnalante;
- predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione.
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano;
- proposizione di eventuali modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti organizzativi;
- definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Piano.

Gli obiettivi principali da perseguire sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- garantire la massima trasparenza degli atti e della propria attività societaria.



Il Piano è, pertanto, uno strumento flessibile, aperto e condiviso dalla struttura aziendale, e comporterà ogni anno la redazione a scorrimento di un Piano Triennale. Ma soprattutto costituisce integrazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del decreto legislativo 231/2001, che rappresenta lo strumento principale per il perseguimento delle finalità sopraenunciate.

Destinatario del presente Piano è tutto il personale di ALAC senza esclusione alcuna, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, il Segretario del CdA (se nominato), i collaboratori ed i fornitori della società.

L'approvazione del presente Piano è resa nota mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Società Trasparente", nonché trasmesso al personale dipendente, affinché ne prendano conoscenza, lo osservino e lo facciano osservare a terzi.

Nel corso del biennio precedente è già stata erogata una formazione di carattere generale in materia di anticorruzione e trasparenza rivolta all'intero personale dipendente. I limiti agli incontri diretti, a convegni e corsi frequentati di persona, imposti dal fenomeno pandemico, sono stati, in parte, ovviati attingendo alle diverse forme di aggiornamento "on line". Ma, soprattutto, viene tratto beneficio dal continuo scambio di aggiornamenti e sensibilizzazioni verso gli operatori della Società, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza – funzione ricoperta da avvocato specialista – ed il RPCT.

4. Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione

- Il Consiglio di Amministrazione:

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'approvazione, entro la scadenza annualmente fissata, del PTPC e programma triennale per la trasparenza e l'integrità e i relativi aggiornamenti predisposti dal RPCT, nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. Il Piano dovrà essere pubblicato sul sito nella sezione Società trasparente, quale documento complementare del modello organizzativo amministrativo;

- L'Organo di Controllo

All'Organo di Controllo spettano le funzioni di cui all'art. 1, comma 8bis, L 190/2012, che rientrano nell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, così come specificato dalle recenti Linee guida ANAC. Nella realtà societaria di ALAC, queste funzioni si appuntano sul Collegio Sindacale e sull'Organismo di vigilanza.

- Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza

Una delle specificità di ALAC consiste nell'esiguità dell'organico dei dipendenti, ancor più ristretto nelle figure di vertice. Ruolo "paradigmatico" si concentra nella figura dell'unico "quadro tecnico" al quale è affidato - altresì - il ruolo di direttore, senz'altro idoneo alla funzione di RPCT, se vi si ricollegano doti di esperienza, ed autorevolezza. Purtroppo sulla medesima persona – situazione normale in realtà dagli organici minimali – si concentrano la responsabilità su tutte le principali attività a rischio corruttivo: R.U.P. di appalti di lavori e forniture, responsabile della progettazione e direzione di lavori pubblici, presidente di gare e di commissioni di concorso, ecc.

A fronte di questa "strettezza", sovviene l'art. 13, comma 11, dello statuto societario, che "disegna" la figura del segretario del Consiglio d'amministrazione (ruolo non obbligatorio, dalle funzioni notarili, consulenziali e,



all'occorrenza, di garanzia). È appunto a questa figura che - nell'emergenza - si è ricorso per l'attribuzione del ruolo di RPCT. Una situazione di natura provvisoria poiché affidata a soggetto esterno alla pianta organica della Società e - nel concreto - a persona che riveste il ruolo in termini volontaristici, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 90/14, come convertito in legge 114/2014, cioè senza remunerazione alcuna. Pur con la necessità di dover conciliare esigenze opposte, s'impone la prospettiva di riportare il ruolo di RPCT all'interno della Società, contando sulla maturazione di alcune figure di recente assunzione. Non si esclude la prospettiva di una iniziale "riappropriazione" del ruolo di responsabile della trasparenza.

Il RPCT svolge i compiti esplicitati nella normativa vigente (L. 190/12 e s.m.i.), con funzioni di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Per poter adempiere alle proprie funzioni il Responsabile Anticorruzione potrà quindi:

- chiedere chiarimenti a tutti i dipendenti su comportamenti che possono anche potenzialmente configurare situazioni di corruzione e illegalità;
- effettuare ispezioni e verifiche nelle aree esposte a maggior rischio per valutare la correttezza delle attività svolte;
- individuare, in collaborazione con i Responsabili degli uffici, le aree a rischio corruttivo;
- definire apposite procedure per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- valutare le segnalazioni pervenute relativamente a situazioni configuranti un possibile rischio di corruzione;
- proporre eventuali modifiche al Piano in caso di cambiamenti nell'organizzazione aziendale o di accertate violazioni delle indicazioni fornite dal Piano stesso;
- definire procedure di formazione per i dipendenti;
- valutare l'efficace esecuzione del Piano nonché la sua idoneità rispetto alla realtà aziendale.

A tal fine, il RPCT si avvale di una serie di referenti interni dipendenti della società, idonei a garantire un flusso di informazioni indispensabili per esercitare controllo e verifica dell'efficacia dei relativi strumenti:

- Direttore;
- Addetta alla Ragioneria;
- Capo squadra dei fontanieri

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, il Responsabile Anticorruzione comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della società.

- I Responsabili dell'area:

Nell'attuale contesto il direttore è l'unico soggetto che può svolgere attività informativa nei confronti del responsabile anticorruzione, partecipare al processo di gestione del rischio, proporre e adottare le misure di prevenzione previste dal piano, assicurarne l'osservanza del piano e verificarne le ipotesi di violazione.

- L'Organismo di Vigilanza:

ALAC si è dotata di un MOG ex D.lgs. n. 231/2001 che prevede la nomina di un organismo di vigilanza monocratico, con compiti di vigilanza rispetto al modello stesso.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni di RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo.



- I Dipendenti di ALAC:

Sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel piano, nonché a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile di area o direttamente al RPCT. Il coinvolgimento di tutto il personale dipendente è decisivo per la qualità del PTPC adottato e per l'attuazione delle relative misure.

- I Collaboratori di ALAC:

Trattasi dei collaboratori a qualsiasi titolo, che osservano le misure contenute nel piano e segnalano le situazioni di illecito al RPCT.

5. Valutazione dei rischi

Le misure sono state individuate al fine di prevenire i fenomeni come sopra definiti.

L'analisi dei rischi ha tenuto conto delle accezioni ampie di corruzione e di rischio fatte proprie dal Piano Nazionale Anticorruzione, fino al suo ultimo aggiornamento (Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2022/23, approvato in via propositiva da parte del Consiglio di ANAC il 26 gennaio 2022), ovvero di tutte quelle situazioni in cui l'attività della Società, ovvero l'esercizio ai fini pubblici dei servizi a favore della collettività ad essa demandati, potrebbero essere inficiati, in conseguenza dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero dell'inquinamento dall'esterno di tale pubblica funzione, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il procedimento di analisi e valutazione dei rischi si è basato anche sulle linee guida dell'ANAC, con riferimento alle società in controllo pubblico, e sull'analisi del contesto interno ed esterno della Società.

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. Analisi del contesto interno ed esterno;
2. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
3. valutazione del rischio;
4. trattamento del rischio

Gli esiti dell'attività svolta sono stati compendati:

1. nelle Tabelle di valutazione e di gestione del rischio di seguito riportate (All. 1);
2. nelle misure di prevenzione di seguito elencate;
3. nei protocolli di prevenzione, contenuti nell'Allegato 2
4. nel Codice Etico della Società.

5.1 Analisi del contesto

ALAC ha una sede legale a Cuneo ed una unità locale a Murazzano. I clienti di ALAC sono piccoli consorzi di utenti, Comuni in economia e Società che gestiscono il ciclo idrico integrato. L'area geografica interessata è limitata alle valli di captazione ed ai territori di distribuzione dell'acqua (area sud ed orientale della Provincia di Cuneo).

Il contesto socio-economico non pare indicare, per il territorio di riferimento dell'attività dell'ente, fenomeni di inquinamento criminale diffuso o penetrante e neppure l'emersione di fenomeni corruttivi diffusi nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

5.2. Mappatura dei processi ed individuazione delle aree di rischio



I processi sono stati oggetto di completa mappatura di dettaglio in occasione dell'adozione del MOG. Essi trovano quindi dettagliata descrizione nei documenti (manuale e protocolli) che lo compongono.

La Società si è dotata di un sistema informativo interno che consente un'ampia trasparenza sulle attività svolte. I processi decisionali poi sono caratterizzati da segmentazione e frazionamento dei processi, ma anche numerosi momenti di consultazione condivisa e, quindi, trasparenza interna e controllo indiretto.

Di seguito sono indicate le aree di rischio e le fasi dei processi su cui si è registrata la presenza di un rischio di corruzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha dovuto subire necessariamente gli adattamenti connessi alla natura e caratteristiche dell'ente.

5.2.1. Aree di rischio obbligatorie previste dal PNA

A) Area personale: acquisizione, gestione, dismissione

Riguarda la gestione del personale dipendente dell'Ente:

1. Reclutamento del personale
2. Progressioni di carriera
3. Gestione delle retribuzioni, dei benefit e dei premi
4. Gestione di presenze, ferie, permessi, malattie
5. Risoluzione del rapporto
6. Conferimento di incarichi di collaborazione

Queste attività rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo MOG "Personale" e del Codice Etico.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Riguarda le modalità di affidamento degli approvvigionamenti:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Richiesta di requisiti
4. Selezioni dei fornitori
5. Identificazione del fornitore
6. Contrattualizzazione del rapporto
7. Emissione dell'ordine
8. Verifica del bene o servizio ricevuto
9. Registrazione fatture
10. Pagamenti
11. Utilizzo transazione di vertenza

Laddove si applicano le norme contenute nel codice degli appalti, per l'esecuzione di affidamenti non diretti:

1. Redazione di bandi/inviti, capitolati e contratti
2. Individuazione dei Requisiti di qualificazione
3. Individuazione dei Requisiti di aggiudicazione
4. Nomina degli organi del procedimento
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte



7. Procedure negoziate
8. Revoca del bando
9. Redazione del cronoprogramma
10. Varianti in corso di esecuzione del contratto
11. Subappalto
12. Verifica delle prestazioni
13. RegISTRAZIONI delle fatture
14. Pagamenti
15. Eventuali procedure di composizione di liti.

Riguarda la gestione degli Approvvigionamenti di beni e servizi da parte dell'Ente, indipendentemente dalla forma contrattuale.

Queste attività rientrano nell'ambito di applicazione dei protocolli MOG "Approvvigionamenti", "Contabilità" e del Codice Etico.

5.2.2. Altre aree di rischio

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate, in base alle proprie specificità.

C) Gestione dell'attività svolta.

Assumono rilievo le seguenti attività:

1. Predisposizione dell'offerta, individuazione della tariffa e delle politiche di vendita
2. Trattative e stipula del contratto
3. Rinnovi contrattuali
4. Allacciamenti
5. Esecuzione delle prestazioni e controlli (rilevazioni)
6. Fatturazioni e incassi (gestioni del credito)
7. Attività c.d. "Post vendita" (gestione dei reclami)
8. Distacchi e sospensioni del servizio

Queste attività rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo MOG "Ciclo Attivo" e del Codice Etico

D) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Fissazione dell'o.d.g. delle adunanze ed assemblee
2. Invio delle convocazioni e deposito della conseguente documentazione presso la sede sociale
3. Informativa ai membri del CdA ed organi di controllo
4. Adunanza
5. Verbalizzazione

Queste attività rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo MOG "Consiglio di Amministrazione" e del Codice Etico

E) Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Queste attività rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo MOG "Protocollo Liberalità" e del Codice Etico.



Accanto alle aree sopra indicate sono state altresì prese in considerazione le attività c.d. “strumentali”, cioè quelle attività che posso agevolare la commissione di tali condotte, oggetto di specifici protocolli del MOG, quali:

- a. Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, marketing
- b. Uso dei sistemi informatici
- c. Gestione della contabilità, degli archivi, dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali e previdenziali
- d. Gestione dei processi amministrativi
- e. Gestione delle ispezioni e delle verifiche

5.3. Identificazione e valutazione dei rischi

L'identificazione e la valutazione dei rischi sono antecedenti, necessari alla gestione dei rischi medesimi. Queste attività, ai fini della predisposizione del PTPC sono state svolte in conformità alle previsioni del PNA e dei suoi allegati, attraverso successive fasi:

- 1) analisi della documentazione in particolare il MOG
- 2) colloqui con il direttore generale e con i responsabili di funzione
- 3) elementi tratti dall'esperienza, dalla storia e dal contesto in cui la società opera
- 4) identificazione, area per area e processo per processo, dei reati e delle condotte “corruttive”, nel senso sopra indicato, ipotizzabili e le modalità con le quali queste potrebbero realizzarsi

Il piano e la tabella allegata (ALLEGATO 1) di valutazione dei rischi sono pubblicati sul sito web dell'ente.

A seguito dell'individuazione dei rischi, si è proceduto alla loro valutazione che, ai fini del PTPC è stata realizzata facendo ricorso alla metodologia ribadita ed aggiornata nell' Allegato 1 al PNA 2022, sempre nell'ambito del MOG.

Nella redazione di quest'ultimo si sono presi in considerazione anche altri parametri, quali l'interesse dell'attore, l'interesse del terzo, l'interesse della società, l'inerenza all'operatività aziendale quotidiana della società, l'ambiente.

I parametri previsti sono i seguenti.

Quanto alla probabilità sono stati considerati, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la complessità del processo;
- il valore economico;
- la frazionabilità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Quanto all'impatto, sono stati considerati:

- l'impatto organizzativo;
- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale.

Il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:



0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabile;

4 = molto probabile;

5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto;

1 = marginale;

2 = minore;

3 = soglia;

4 = serio;

5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

12

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

Gli esiti della valutazione sono raccolti nel registro dei rischi.

6. Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi sono declinate nei protocolli allegati al MOG.

A tali misure si dovranno poi aggiungere le previsioni del Codice Etico, del Codice Disciplinare, e la sezione in materia di trasparenza.

6.1. Protocolli

I protocolli di prevenzione individuano le modalità con le quali si disciplinano i flussi informativi e la formazione ed attuazione delle decisioni aziendali, con particolare riguardo ai processi c.d. sensibili, ovvero a quelli maggiormente esposti ai rischi che si intendono prevenire.

I protocolli, adottati nell'ambito del vigente M.O.G., sono preposti:

- alla gestione dei flussi finanziari e dei processi amministrativi
- alla gestione del personale
- alla gestione dei rapporti con i Soci in relazione all'attività di controllo a questi spettante sulla gestione dell'ente, del funzionamento delle Assemblee
- all'uso dei sistemi informatici
- alla gestione del ciclo attivo
- alla gestione degli approvvigionamenti
- alla gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
- alla gestione delle ispezioni e delle verifiche ricevute



6.2 Formazione

Il MOG contiene specifiche previsioni circa la formazione del personale che trovano applicazione anche con riferimento al PTPC ed ai fini quest'ultimo. La formazione è pianificata con i responsabili aziendali e coordinata con quella prevista dal MOG.

La formazione è svolta secondo i seguenti principi:

- > adeguatezza rispetto alla posizione ricoperta e l'attività svolta all'interno dell'organizzazione
- > volta al momento dell'introduzione delle Misure o di loro modifiche e ripetuta con periodicità individuata in funzione del grado di cambiamento dell'ambiente interno ed esterno della società e della capacità di apprendimento del personale
- > la scelta dei docenti offre ragionevole garanzia di qualità delle conoscenze trasmesse
- > la partecipazione alle attività di formazione è resa obbligatoria e documentata
- > Ha come oggetto minimo:

- A. il contenuto delle Misure e le loro finalità;
- B. i principi di comportamento previsti dal codice etico;
- C. le previsioni del codice disciplinare;
- D. dei poteri del RPCT;
- E. dei flussi in di informazioni da e per il RPCT.

È svolta al fine di:

- > avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- > acquisire consapevolezza delle responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni in caso di violazione dei propri doveri;
- > acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. Nell'invarianza della normativa, si ritiene efficace uno scambio di informazioni ed un approfondimento da parte del RPCT e dell'Organo di Vigilanza, avvocato specialista in materia, con il direttore, ed il personale con compiti non meramente esecutivi.

6.3. Codice di condotta

Il Codice di Condotta della Società è rivolto a tutti i destinatari del Modello e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi e contiene le regole e i principi che sovrintendono alle decisioni e l'operatività aziendali, a fini preventivi, con lo scopo dichiarato di improntare le medesime al principio di legalità, imparzialità e buon andamento delle e la previsione di regole rivolte alla disciplina di conflitti d'interesse.

6.4. Segnalazioni. Misure a tutela dei segnalanti

I destinatari delle presenti misure sono tenuto a segnalare al RPCT o all'Organo di Controllo, per quanto di competenza:



a) la commissione di condotte

- anche solo dirette alla commissione di fenomeni corruttivi;
- che costituiscano o possano costituire violazioni delle misure e dei protocolli;
- che non siano conformi al Codice di Condotta;

b) ogni circostanza suscettibile di incidere sull'efficacia delle misure di prevenzione, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di altro rapporto che lo leghi all'ente.

Le segnalazioni al RPCT possono essere inviate:

- all'email: rpct@acquambiente.it
- in busta chiusa, all' ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SpA Corso Nizza 9, 12100 Cuneo specificando sulla busta chiusa che il contenuto è destinato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all' Organo di controllo.

Restano fermi i vincoli di riservatezza di chi sia venuto a conoscenza di quanto sopra, in ragione di un rapporto professionale o di assistenza con l'ente o la persona interessata.

Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi utili per la ricostruzione del fatto e per il successivo accertamento della fondatezza di quanto segnalato e possono essere effettuate utilizzando i Moduli A e B (ALLEGATO 2).

Il RPCT raccoglie, numera progressivamente, data e conserva, a norma di legge, in apposito archivio riservato, non ecedibile.

L' RPCT opera in modo da garantire la riservatezza del segnalante. Il RPCT compie una prima valutazione delle segnalazioni, se indispensabile, anche mediante richieste di informazioni al segnalante, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione:

A. se la segnalazione è manifestamente infondata, archivia la segnalazione, informandone il segnalante, con modalità tali da assicurarne la riservatezza,

B. se la segnalazione non è manifestamente infondata,

1) procede ad ulteriori approfondimenti istruttori, per un tempo non superiore a 90 giorni dalla data della segnalazione;

2) in quanto anche direttore assume i provvedimenti del caso, verso dipendenti e fornitori;

3) se il fatto segnalato riguarda il Direttore. o un Amministratore, l'informativa è rivolta al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale per le determinazioni del caso, sempre con modalità tali da assicurare la riservatezza del segnalante;

4) Se il fatto segnalato e riscontrato costituisce reato, trasmette altresì un'informativa completa, ma sempre con modalità tali da assicurare la riservatezza della segnalazione, all'Autorità Giudiziaria, all'ANAC, alla Corte dei Conti. Procede alle verifiche del caso ed assume le opportune iniziative presso gli organi societari competenti. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. È vietata qualsiasi



forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni. Qualsiasi condotta discriminatoria posta in essere contro il segnalante è punita a mente del codice disciplinare, con la sanzione più grave consentita dalle leggi e dal contratto applicabile (per gli amministratori essa è giusta causa di revoca).

6.5. Trasparenza

La Società si dota di misure volte a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza ed accesso generalizzato previsti dalle norme vigenti, così come indicato dall'ANAC, contenute nella Sezione II.

Stanti l'organizzazione aziendale e la natura e le caratteristiche degli adempimenti correlati agli obblighi di trasparenza, la funzione di Responsabile per la Trasparenza è assunta dal RPCT.

All'organo di controllo, tra le sue funzioni ex art. 2403 e ss. codice civile, compete anche la vigilanza sul rispetto dei principi della trasparenza.

6.6.1. Rotazione del personale

Come ipotizzato anche nel PNA 2019, la Società, in ragione delle proprie ridotte dimensioni organiche, non può materialmente dare avvio a forme di rotazione tra soggetti diversi con scambio di ruoli, poiché su ogni dipendente – e su di lui solo – si concentrano specifiche competenze. Il MOG ha teso ad ovviare a tale situazione, con una puntuale segmentazione dei principali processi decisionali. Inoltre, a fronte della presenza di un'unica figura dirigenziale, il Consiglio d'Amministrazione, sia statutariamente, che in base alle procedure del Modello organizzativo, viene coinvolto in funzioni di indirizzo molto puntuale e di controllo anche su singole operazioni. Del resto, la ridotta articolazione dell'apparato operativo permette al RPCT, una prossimità quasi immediata, se non preventiva, sull'attività operativa dei dipendenti della Società.

6.6.2. Conflitti di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti in rapporti posti in essere per conto della società siano, o possano essere, in conflitto di interesse; in particolare, i destinatari delle misure sono tenuti ad evitare ogni situazione e ad astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale all'interesse della Società e/o a quello pubblico perseguito dalla Società nell'erogazione dei servizi ai quali la Società è preposta, ovvero che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della Società medesima o di quello pubblico inerente ai servizi prestati dalla Società. Si ha così conflitto d'interesse, quando chi è coinvolto nella decisione da assumere, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto del procedimento decisionale.

Pertanto, tali soggetti devono evitare ogni strumentalizzazione della propria posizione e, in particolare, devono escludere qualsiasi possibilità di sovrapposizione od incrocio di attività economiche nelle quali sussista o possa sussistere un interesse personale e/o familiare con le mansioni ricoperte e/o assegnate dalla Società.

I destinatari delle misure si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.



Essi si astengono, in particolare, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Ove si trovino in una delle situazioni anzidette, coloro che operano per conto della Società sono tenuti a darne immediata comunicazione al RPCT. Il RPCT deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e intervenire sollevando la persona interessata dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel soggetto. Nel caso in cui sia necessario sollevare l'interessato dall'incarico esso dovrà essere affidato ad altro dipendente, ovvero, in carenza di persone professionalmente idonee, il RPCT dovrà avocare a sé ogni compito relativo.

Il RPCT è tenuto a comunicare immediatamente la presenza di interessi, anche non in conflitto con la Società, al Consiglio di Amministrazione e, per quanto di rispettiva competenza di questi, all'OdV.

Il CdA assumerà senza indugi le determinazioni del caso, a norma dell'art. 2479 c.c.

Chi è destinatario delle misure:

- non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- non induce a far offrire o promettere a sé medesimo o ad altri denaro o altre utilità e laddove offerti o promessi, declina immediatamente l'offerta, salvo l'obbligo di denuncia in caso di reato;
- non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso, di modico valore, effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali;
- in ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
- non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore;
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente restituiti.

Per modico valore si intende quello che, di volta in volta, in base alle circostanze concrete non può indurre a ritenere una capacità dello stesso di influenzare l'imparzialità di giudizio del ricevente. Si ha riferimento a quanto previsto nel codice di condotta dei pubblici dipendenti.

6.6.3 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39 del 2013



Come espressamente indicato da ANAC con deliberazione 1134/8 novembre 2017, per gli amministratori la cui nomina è proposta o effettuata dalle pubbliche amministrazioni controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime PA. Premesso che la materia delle inconferibilità e incompatibilità è disciplinata dal D.lgs. 39/2013, a cui si aggiunge quanto previsto dall'art. 11, comma 11 del D.lgs. 175/2016, il RPCT verifica l'insussistenza di tali ipotesi degli incarichi dei dirigenti e degli amministratori della Società al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento e corredata dell'elencazione degli incarichi ricoperti e delle eventuali condanne subite per i reati commessi contro le pubbliche amministrazioni, ovvero mediante la trasmissione al RPCT della documentazione e degli esiti dei controlli già effettuati, per i medesimi fini, dall'amministrazione pubblica conferitaria.

Gli amministratori ed i dirigenti della Società sono tenuti a:

- 1) informare il RPCT ed i Sindaci della Società dell'insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico ricevuto, ai sensi del d.lgs. 39/2013;
- 2) rilasciare annualmente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 20 c.2 d.lgs. 39/2012 (la dichiarazione è pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito della Società).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica una volta all'anno l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o inconferibilità, mediante conforme autocertificazione, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, corredata della di anzidetta

elencazione; contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Il RPCT verifica inoltre la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo al direttore generale e agli amministratori.

Ai soli fini di controllo sulla veridicità della dichiarazione il RPCT, nei limiti di quanto consentitogli dalle norme in vigore, può richiedere agli interessati la produzione di un certificato penale. Ai fini di monitoraggio del rispetto del divieto di contrarre contenuto negli artt. 21 d.lgs. 39/2013 e 53, comma 16ter, d.lgs. 165/2001, gli amministratori comunicano al RPCT quali contratti di lavoro sottoscrivano o quali incarichi professionali gli siano conferiti, nei tre anni successivi al termine del mandato, presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Società, svolta attraverso i poteri ad essi attribuiti nel periodo in cui sono stati amministratori della medesima.

6.6.4. Procedura di assegnazione a mansioni particolarmente esposte al rischio corruzione

La gestione dell'organigramma aziendale e l'assegnazione di funzioni e mansioni rientrano tra i compiti assegnati al Direttore, che riferisce al Presidente dell'ente, il quale esercita il controllo sul suo operato per conto del Cda.

I contenuti ed i requisiti delle mansioni sono in linea con le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Il Direttore verifica, prima dell'assegnazione delle mansioni, la presenza dei requisiti richiesti.

Si accerta altresì che:

- abbiano tenuto una condotta lavorativa irreprensibile (avuta specifica attenzione al rispetto del codice etico), non si trovino in posizione di conflitto d'interessi e non abbiano precedenti penali noti;



- abbiano ricevuto la formazione richiesta per la mansione (ovvero, che la formazione gli sia somministrata con l'assegnazione della mansione).

6.6.5. Divieto di assunzione d'incarichi a fine servizio (Pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. I), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16- *ter* che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 21 del decreto legislativo 39/2013 estende il concetto di dipendente di pubblica amministrazione a tutti i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui a tale decreto. In tale novero rientrerebbero i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico e tanto viene affermato anche nel PNA 2019 (par. 1.8 pag.66).

In concreto i soggetti assoggettabili alla normativa in argomento sono i dipendenti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della società in controllo pubblico, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendere l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

ANAC, inoltre, ravvisa che il rischio di preconstituersi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha, comunque, avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC 67 AG/74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di "pantouflage" si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. Rapportato ad ALAC, i dipendenti passibili dell'applicazione della normativa in argomento sono il Direttore, il Funzionario tecnico, il Funzionario di ragioneria e, per eventuali apporti endoprocedimentali, il Tecnico capo squadra ed il Segretario, qualora nominato e investito di consulenza legale-amministrativa.

La cautela che ALAC adotterà, consisterà nell'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione 68 dell'art. 53, co. 16-*ter*, del d.lgs. n. 165/2001.

6.6.6. Controllo e Monitoraggio

Le attività di controllo di primo e secondo livello sono compiute dal personale e dai responsabili in funzione della loro posizione gerarchica all'intero dell'organigramma e sono compiutamente descritte all'interno del MOG.

Le attività di monitoraggio periodico sono compiute coordinandosi con l'OdV da parte del RPCT e da questi verbalizzati.



Il RPCT monitora l'effettuazione dei controlli e il corretto svolgimento dei flussi e dei processi che presidono le attività a rischio, attraverso l'esame della documentazione. Annualmente redige la relazione prevista dalle norme vigenti. Il RPCT riceve i report dell'attività di monitoraggio svolta dall'OdV ed è soggetto all'attività di controllo del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

7. Sistema sanzionatorio interno

La Società si è dotata di un "Codice Disciplinare" che prevede anche sanzioni per i fenomeni corruttivi, le violazioni delle misure, le condotte a danno dei segnalanti.

8. Aggiornamenti

Le misure sono sottoposte a verifica periodica e ad aggiornamento, nei seguenti casi:

- 1) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'ANAC (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
- 3) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Le misure di prevenzione sono aggiornate, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, su proposta del RPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche qualora intervengano circostanze per effetto delle quali si riduca l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Gli aggiornamenti annuali devono intervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, o diverso termine stabilito dall'Autorità.

SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

Nel presente piano confluiscono i contenuti del Piano triennale della trasparenza e integrità (PTTI) come prescritto dal d.lgs. 97/2016 e ribadito dalla deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017.

ALAC considera la trasparenza un elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione. Il Programma Triennale della Trasparenza (di seguito Programma) insieme al Modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs. 231/2001, al Piano di Prevenzione della Corruzione ed al Codice Etico rappresentano i principali elementi guida nella definizione della pianificazione strategica della gestione aziendale.

Il presente Programma mira ad aggiornare il quadro essenziale degli adempimenti, già definito nel primo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016 – 2018, ed integrato, in apposita sezione, a decorrere dal PTPC per il triennio 2018-2020.

Responsabile della Trasparenza

Si rimanda al punto 4. Sezione I

1. La trasparenza



L'agire trasparente è elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolge direttamente ogni ufficio, al fine di rendere le attività aziendali conoscibili e valutabili anche all'esterno. L'attuazione della trasparenza avviene attraverso la pubblicazione sul sito aziendale dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione ed alle attività di ALAC.

La pubblicazione deve avvenire secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza alla normativa, la società ha istituito sul sito web aziendale la pagina "Società trasparente", organizzata in base alle diverse sottosezioni e contenuto indicati nelle delibere ANAC e individuati, sulla base delle aree di interesse nell'Allegato 3. I documenti, le informazioni e i dati pubblicati sono oggetto di continua rivisitazione, integrazione e aggiornamento. Le modalità e tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento sono state aggiornate sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida ANAC adottate con deliberazione 1134/8 novembre 2017.

Al fine di consentirne la pubblicazione, le informazioni, i dati ed i documenti, saranno trasmessi al responsabile della loro pubblicazione con sufficiente anticipo, di regola entro 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza.

Le informazioni, i dati ed i documenti dovranno essere controllati dal responsabile di ognuna delle fasi indicate in tabella, prima del passaggio alla fase successiva e, comunque, prima della pubblicazione. I curricula di consulenti e collaboratori ed i documenti inerenti agli altri affidamenti, se non già in possesso dell'ente, sono richiesti contestualmente all'offerta e, comunque, prima dell'emissione dell'ordine o firma del contratto.

Il sito è aggiornato entro il 15 del mese successivo alla fine di ogni trimestre dell'esercizio in corso. Le pubblicazioni relative ai consulenti e agli affidamenti sono verificate prima del pagamento.

Laddove non diversamente previsto dalle norme vigenti o dalle linee guida ANAC (es. relazione RPCT e aggiornamenti misure anticorruzione), le pubblicazioni con cadenza annuale sono compiute con la pubblicazione del bilancio d'esercizio. Questo sarà pubblicato contestualmente alla trasmissione in CCIAA. Entro tale data, dovranno essere compiute tutte le pubblicazioni relative all'esercizio precedente. Il RPCT verifica la tempestività delle pubblicazioni con cadenza almeno annuale. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, d.lgs. 33/2013. Decorso detto termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013.

2. Misure volte a dare attuazione al diritto di accesso civico generalizzato

2.1 Premesse Normative

L'articolo 5 d.lgs. 33/2013 dispone:



“[1]. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

[2]. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

[3]. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

[4]. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

[5]. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

[6]. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti



stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

[7]. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

[8]. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

[9]. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

[10]. Nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

[11]. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 5bis d.lgs. 33/2013, prevede:



[1]. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

[2]. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

[3]. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

[4]. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

[5]. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

[6]. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative".

2.2 Le Linee guida ANAC e l'Accesso Civico Generalizzato (ambito oggettivo)

Con determinazione n. 1309 28/12/2016, "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*", con decisione ribadita dalla Determinazione n. 1134 del 8/11/2017, "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" l'ANAC ha ritenuto compatibili per le società controllate, gli obblighi di trasparenza e in materia di accesso civico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, ed indicato i criteri di esclusione applicabili all'esercizio dei diritti sopra indicati. L'ANAC chiarisce che l'Accesso Civico Generalizzato non equivale, né sostituisce la pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013, ed indicati in tabella 1. Chiunque ha diritto di fare richiesta di quanto deve essere pubblicato (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013). L'Accesso Civico Generalizzato riguarda, invece, le informazioni, i dati ed i documenti, che non devono essere oggetto di pubblicazione. Esso riguarda informazioni, dati e documenti in possesso della Società.

Tuttavia, le stesse linee guida chiariscono che:



1) l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti"; "pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

2) nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03).

3) Per quanto concerne la richiesta di informazioni, per informazioni si devono considerare le rielaborazioni di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. Poiché la richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza), resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa. Simili richieste non saranno quindi accolte. I dinieghi devono comunque essere compiutamente motivati.

2.3 Il Parere del garante Privacy

Il Parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, 15/12/2016, n.5860807, sullo schema delle Linee guida approvato dall'ANAC "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013", così si è espresso:

"Si ricorda, inoltre, con riferimento al par. introduttivo 2.1 (in particolare laddove si afferma che il diritto di accesso è una specifica forma di manifestazione della libertà di informazione sancita dall'art. 10.1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali - di seguito Cedu), che in base alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo l'articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all'individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime

informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere infatti ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all'esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell'accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto da ultimo il caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163).



Lo schema in sostanza ha recepito le indicazioni rese dall'Ufficio del Garante, anche se su alcuni punti si formulano le seguenti diverse valutazioni: a) con riferimento al par. 5.2, intitolato «Limiti (eccezioni relative o qualificate)», nella parte

relativa alla valutazione dell'esistenza di un pregiudizio concreto che possa giustificare il diniego dell'istanza di accesso generalizzato è indicato che «L'amministrazione è tenuta quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente». *Tale inciso non può essere inteso nel senso di accordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall'ordinamento (quali, ad esempio, quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali), in quanto in tal modo si vanificherebbe il necessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi - non adeguatamente ponderata - di dati, informazioni e documenti che li riguardano. A tale bilanciamento sono, peraltro, tenute le pp. aa nel dare applicazione alla disciplina in materia di accesso generalizzato, secondo quanto ribadito dalle stesse Linee guida.* In caso contrario, vi sarebbe il rischio di generare comportamenti irragionevoli in contrasto, per quanto attiene alla tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, con la disciplina internazionale ed europea in materia (art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Dir. 95/46/CE, Reg. (UE) 27 aprile 2016 n. 2016/679);

b) con riferimento al par. 6.3, intitolato «Eccezioni assolute in caso in cui l'accesso è subordinato dalla "disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24 comma 1 della legge n. 241/1990"», si rileva che a fronte delle indicazioni riportate nelle Linee guida, si potrebbero generare dubbi interpretativi in ordine ai rapporti fra la disciplina sull'accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990, e quella dell'accesso generalizzato, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013. Ciò, anche a motivo della formulazione testuale dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, con riferimento all'individuazione delle eccezioni all'accesso generalizzato nei casi di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e al rinvio, in esso contenuto, al regolamento del Governo di cui al comma 6 dell'art. 24 della L. n. 241/1990 e ai regolamenti delle singole amministrazioni. Sul punto, in assenza di un intervento chiarificatore del legislatore, si confida che tali incertezze possano essere superate, anche alla luce del monitoraggio sull'accesso, della prassi applicativa e della giurisprudenza che si formerà in materia, nell'ambito del previsto aggiornamento delle Linee guida. Tutto ciò rilevato il garante pur in presenza delle riserve richiamate in motivazione, esprime l'intesa sullo schema delle «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013» adottate dall'ANAC, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33".

2.4 Limiti all'Accesso Civico Generalizzato

2.4.1 Limiti generali

Non saranno accolte le istanze di Accesso Generalizzato che rientrino nelle seguenti eccezioni.

2.4.1.1 Il Segreto



Salvo il segreto di stato, così come definito nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 12, sono coperte da segreto anche le informazioni, i dati ed i documenti che prede la legge, tra i quali:

- a) il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.);
- b) il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e
- c) i "pareri legali" che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa);
- d) i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio come disciplinato dall'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957.

2.4.1.2 La riservatezza dei dati personali

Le linee guida ricordano anche che, salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, con riferimento a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, D.lgs. n. 33/2013).
- dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, comma 6, D.lgs. n. 33/2013).
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (limite alla pubblicazione previsto dall'art. 26, comma 4, D.lgs. n. 33/2013). Con riguardo ai dati personali, si dovrà avere riguardo a quanto contenuto nel sopra menzionato parere dell'Autorità Garante.

I limiti ex art. 24 L. 241/1990

È vietata la divulgazione "nei procedimenti selettivi, alle esclusioni dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi". L'eccezione opera in modo assoluto.

2.4.1.3 I limiti di interesse pubblico

Si rimanda al contenuto delle linee guida ANAC. Si tratta però di ipotesi che, in sede di prima valutazione, sembrano difficilmente verificabili.

2.4.2 Limiti particolari

2.4.2.1 Tutela dei dati personali

Fermo quanto sopra e richiamato il parere dell'Autorità Garante si richiama, sintetizzato per punti, quanto previsto dalle linee guida sopra menzionate, oltre a quanto approfonditamente trattato nel PNA 2019 (par. 4.2). Nella loro applicazione dovrà anche essere tenuto presente che il trattamento e la diffusione di dati personali laddove non consentiti, sono sanzionati, anche da norme penali.

- 1) Tali limiti non riguardano le persone giuridiche.
- 2) l'ente destinatario dell'istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato a richieste di accesso generalizzato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arreca (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia.
- 3) In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013. Tali motivazioni costituiscono un



indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all'ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

4) Anche le comunicazioni nell'ambito dell'Accesso Generalizzato dovranno essere compiute nei limiti del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...], ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

5) Nella valutazione del pregiudizio concreto, si deve fare riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto al fine dell'Accesso Generalizzato, che è quello di consentire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

6) Nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, si dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato, privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei «dati personali» in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali.

7) Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, come ad esempio, l'eventualità che:

- a. che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle proprie attività, ovvero a pericoli per la sicurezza fisica
- b. Si possa favorire la creazione di identità fittizie
- c. Si divulgino dati sensibili o giudiziari.

2.4.2.2 Segreto della corrispondenza

Le linee guida, così chiariscono, nell'individuare i limiti dell'eccezione. "Tale tutela – che si estende non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche, enti, associazioni, comitati ecc. – copre le comunicazioni che hanno carattere confidenziale o si riferiscono alla intimità della vita privata ed è volta a garantire non solo la segretezza del contenuto della corrispondenza fra soggetti predeterminati, ma anche la più ampia libertà di comunicare reciprocamente, che verrebbe pregiudicata dalla possibilità che soggetti diversi dai destinatari individuati dal mittente possano prendere conoscenza del contenuto della relativa corrispondenza.

Tenuto conto che «la stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità [...] comporta un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo», la nozione di corrispondenza va intesa in senso estensivo a prescindere dal mezzo di trasmissione utilizzato, stante la diffusione delle nuove tecnologie della comunicazione.

Tale interpretazione è suffragata anche dalle norme penali a tutela dell'invulnerabilità dei segreti che considerano come «corrispondenza» non solo quella epistolare, ma anche quella telegrafica, telefonica,



informatica o telematica, ovvero quella effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (art. 616, comma 4, codice penale).

La predetta nozione di corrispondenza comprende, inoltre, sia il contenuto del messaggio, che gli eventuali file allegati, nonché i dati esteriori della comunicazione, quali, ad esempio, l'identità del mittente e del destinatario, l'oggetto, l'ora e la data di spedizione.

Ciò premesso occorre precisare che, ai fini delle valutazioni in ordine all'individuazione dei casi in cui il diniego all'accesso generalizzato è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della «libertà e la segretezza della corrispondenza», l'ente destinatario dell'istanza di accesso generalizzato dovrà tenere in considerazione la natura della stessa, le intenzioni dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza e la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati ivi compresi eventuali soggetti terzi citati all'interno della comunicazione”.

2.4.2.3 Interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali

Le linee guida dell'ANAC non chiariscono compiutamente i limiti al diritto di Accesso Generalizzato imposti da questa norma. Si rimanda, a riguardo, a quanto contenuto al par. 8.3 della determinazione ANAC n. 1309 28/12/2016 e s.m.i. Nel valutare tali limiti, la Società avrà in considerazione la propria natura d'impresa che svolge un servizio pubblico, operando in concorrenza rispetto a servizi alternativi e che, pertanto, la capacità di rendere tale servizio pubblico va di pari passo con la tutela del proprio patrimonio aziendale. Fa parte di questo patrimonio quanto oggetto di esclusiva tutelata, sia che appartenga alla Società, sia che appartenga a terzi, e che sia destinato a ricevere un pregiudizio, anche potenziale dalla sua divulgazione.

A titolo esemplificativo, sono escluse dalla divulgazione:

- 1) Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. [2]. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (art. 98 d.lgs. 30/2005).
- 2) I software, di proprietà della Società, o ricevuti in licenza da questa.
- 3) Le informazioni, i dati e i documenti la cui divulgazione potrebbe mettere a rischio la sicurezza o il regolare funzionamento degli impianti, della rete o degli edifici aziendali;
- 4) Le informazioni, i dati e i documenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di persone fisiche che operano per conto della Società;
- 5) Le informazioni, i dati e i documenti la cui divulgazione potrebbe agevolare la commissione di frodi a danno della Società.

2.5 Modalità di esercizio dell'Accesso Civico Generalizzato

Le istanze di Accesso Generalizzate potranno essere inoltrate a seguenti recapiti:



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.
società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
12100 Cuneo – Corso Nizza, 9



- Presso la sede legale a Cuneo, in Corso Nizza n. 9
- Email: acquedotto.langhe@acquambiente.it
- PEC: acquedotto.langhe@legalmail.it
- FAX: 0171603693

Esse devono essere indirizzate alla Società, nella persona del Responsabile della Corruzione e della Trasparenza e devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiedono motivazioni. Le istanze sono immediatamente protocollate e annotate in apposito registro.

Il RPCT:

- Informa dell'istanza, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione, l'eventuale controinteressato
- Informa il richiedente del respingimento totale o parziale dell'istanza, motivando la decisione assunta, ovvero
- provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Le richieste di riesame devono essere inoltrate ai medesimi recapiti sopra indicati. Qualora riceva istanza di riesame, il RPCT annota la richiesta e provvede entro venti giorni ai sensi dell'art 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sopra riportato.

ALLEGATI:

- 1) Tabella Analisi dei Rischi
- 2) Documentazione Segnalazione illeciti - Moduli A e B
- 3) Elenco obblighi di pubblicazione